



COMUNE DI POMPIANO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 9 del 26/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

L'anno **2023**, il giorno **ventisei** del mese di **Aprile** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
COMINCINI GIANCARLO	X		PELLOTTIERI MASSIMO	X	
LORENZI ROBERTA	X		CAZZAMALLI LIVIO	X	
MARCIOTTI GABRIELE	X		ACERBIS SARA	X	
BONISOLI DONATELLA	X		PIOVANI PAOLO	X	
PEDRONI ALESSANDRO	X		BRADANINI MARIANGELA	X	
BRATELLI DANIELA	X		CALZONI PIERPAOLO	X	
LAVERONI VALERIA DONATA	X				

13 0

Presiede la riunione il Sindaco, Giancarlo Comincini.

Partecipa **Il Segretario Comunale, Dott.ssa Elena Bonomelli**, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

L'Assessore al Bilancio, Avv. Massimo Pellottieri, relaziona sull'argomento, spiegando sinteticamente le modifiche in approvazione e precisa che bisogna decidere le scadenze di pagamento; propone il mantenimento delle date indicate nella bozza di delibera (*consegnata ai capigruppo consiliari unitamente alla convocazione dell'odierna seduta consiliare*) con possibilità di rivederle.

Il Consigliere Piovani anticipa il voto contrario del proprio gruppo consiliare, come da dichiarazione di voto già acquisita dal Segretario Comunale durante la trattazione del precedente punto 4) dell'odierno ordine del giorno ed allegata al relativo verbale.

L'Assessore Pellottieri, con riferimento alla dichiarazione del Consigliere Piovani, precisa che si tratta di un gettito invariato rispetto al periodo ante canone unico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*legge di bilancio 2020*) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;

Richiamata la disciplina inerente al suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la*

disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: *«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Rilevato che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.06.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione di aree del demanio e del patrimonio indisponibile destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Rilevato che in data 31 marzo 2022 è terminato lo stato di emergenza Covid-19 e che, conseguentemente, sono terminate le agevolazioni economiche (esenzioni e ristori ai Comuni) concesse a livello statale sulle concessioni di suolo pubblico con plateatico;

Ravvisata, pertanto, la necessità di aggiornare in diminuzione le tariffe per l'occupazione di suolo pubblico con plateatico garantendo, tuttavia, l'invarianza di gettito rispetto a quello conseguito con i tributi sostituiti dal canone, così come previsto dall'art. 1, comma 817, della già citata Legge n. 160/2019 (*Legge di Bilancio 2020*);

Ravvisata, altresì, la necessità di aggiornare i criteri di graduazione delle occupazioni di suolo pubblico con plateatico a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nel seguente modo:

Versione in vigore fino al 31.12.2022	Versione in vigore dal 1.1.2023
Art. 22 CRITERI PER LA GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE	Art. 22 CRITERI PER LA GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Pompiano risulta avere una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti. 2. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le aree sono classificate in n. 2 categorie. 3. Rientrano all'interno della seconda categoria le seguenti aree: largo Padre Marcolini, Via Roma n. 4 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Pompiano risulta avere una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti. 2. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le aree sono classificate in n. 2 categorie. 3. Rientrano all'interno della seconda categoria le seguenti aree: largo Padre Marcolini, Via Roma n. 4

<p>(largo antistante il civico 4), Piazza Don G. Papa e Piazza S. Raffaele.</p> <p>4. Rientrano all'interno della prima categoria, invece, tutte le altre aree comunali.</p> <p>5. È prevista una riduzione del 30% sulla tariffa ordinaria per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari sulle aree classificate nella seconda categoria.</p> <p>6. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:</p> <p>a) entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;</p> <p>b) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, annuale o giornaliera;</p> <p>c) graduazione in relazione alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari ed alla superficie;</p> <p>d) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.</p>	<p>(largo antistante il civico 4), Piazza Don G. Papa e Piazza S. Raffaele.</p> <p>4. Rientrano all'interno della prima categoria, invece, tutte le altre aree comunali.</p> <p>5. È prevista una riduzione del 30% sulla tariffa ordinaria per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari sulle aree classificate nella seconda categoria.</p> <p>6. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:</p> <p>a) entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;</p> <p>b) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, annuale o giornaliera;</p> <p>c) graduazione in relazione alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari ed alla superficie;</p> <p>d) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.</p>
--	---

Richiamate, inoltre, le seguenti deliberazioni:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 03.12.2020, esecutiva, con la quale sono state determinate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.06.2021, esecutiva, avente ad oggetto: *“Approvazione del nuovo regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del commercio su aree pubbliche.”*, composto da n. 53 articoli e dalla tabella aggiornata dei coefficienti e delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 05.04.2023, con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 contenente, altresì, la proposta delle nuove tariffe delle occupazioni di suolo pubblico a carico dei gestori muniti di plateatico esterno, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale;

Ritenuto, pertanto, di determinare per l'anno 2023 le tariffe delle occupazioni di suolo pubblico a carico dei gestori muniti di plateatico esterno, nelle risultanze proposte dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 30 del 05.04.2023:

Attività commerciale in 1^ categoria	da € 17,70 ad € 12,60 per mq
Attività commerciale in 2^ categoria (riduzione del 30% per mq, art. 22 Regolamento Comunale)	da € 12,39 ad € 8,82 per mq

Ritenuto, altresì, di aggiornare la tabella dei coefficienti e delle tariffe -allegata alla presente deliberazione- riepilogativa delle tariffe in vigore, con le variazioni come sopra approvate evidenziate in rosso;

Richiamati, infine:

- l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 775, della Legge 29.12.2022, n. 197 (*Legge di Bilancio 2023*) che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al 30 aprile 2023;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio, Avv. Massimo Pellottieri;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti, Dott.ssa Maria Carla Bianchi, reso con verbale n. 7 del 19.04.2023, ai sensi degli artt. 239 e 240 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, pervenuto a mezzo PEC in data 20.04.2023 al n. 0003116 di protocollo comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42-43-49-124-134;

Visto lo Statuto Comunale, artt. 9-10-25-26-27-28-29;

Con voti favorevoli n. 9 (nove: maggioranza), astenuti n. 1 (uno: Acerbis del gruppo consiliare *“Rinnovamento per Pompiano”*) e contrari n. 3 (tre: Piovani, Bradanini e Calzoni del Gruppo Misto), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate;

1. di approvare la modifica all'art. 22 del "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione di aree del demanio e del patrimonio indisponibile destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate" che risulta così rideterminato:

Art. 22

CRITERI PER LA GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. *Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Pompiano risulta avere una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti.*
 2. *Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione; a tale effetto le strade, gli spazi e le aree sono classificate in n. 2 categorie.*
 3. *Rientrano all'interno della seconda categoria le seguenti aree: largo Padre Marcolini, Piazza Don G. Papa e Piazza S. Raffaele.*
 4. *Rientrano all'interno della prima categoria, invece, tutte le altre aree comunali.*
 5. *È prevista una riduzione del 30% sulla tariffa ordinaria per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari sulle aree classificate nella seconda categoria.*
 6. *I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:*
 - a) *entità dell'occupazione o della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;*
 - b) *durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, annuale o giornaliera;*
 - c) *graduazione in relazione alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari ed alla superficie;*
 - d) *graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.*
2. di aggiornare la tabella riepilogativa dei coefficienti e delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per l'anno 2023, allegata alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, con l'indicazione delle nuove tariffe delle occupazioni di suolo pubblico a carico dei gestori muniti di plateatico evidenziate in rosso;
 3. di approvare con il presente provvedimento i termini per il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico a carico dei gestori muniti di plateatico, mediante la seguente cadenza temporale:
 - Canone anno 2022 (per i 9 mesi successivi al 31 marzo 2022, data in cui è terminato lo stato di emergenza Covid-19): entro il 18.09.2023;
 - Canone anno 2023: entro il 18.12.2023;
 - a decorrere dal Canone anno 2024 entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;
 4. di dare atto, inoltre, che per quanto non disciplinato dal regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

5. di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
6. di dare atto, infine, che il regolamento come sopra approvato entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del vigente Statuto Comunale;
7. di dichiarare, con separata votazione, dalla quale si ottiene il medesimo risultato della precedente, la immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in quanto atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Comincini
(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elena Bonomelli
(sottoscritto digitalmente)
